



TRIBUNALE DI FERMO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 23/2022 R.G.E.

Il G.E.,

letta la relazione depositata dal Delegato il quale ha dato atto che: *“La procedura è stata incardinata da SIENA NPL 2018 SRL – unico creditore della Procedura - con pignoramento trascritto in data 16 febbraio 2022 al n.8732 R.P., azionando Decreto Ingiuntivo n. 170/2019 del Tribunale di Fermo in data 19 marzo 2019, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Fermo in data 11 giugno 2019, cron. 1103/2019, emesso nei confronti di tutti i soggetti esecutati, quali eredi di DATO OSCURATO garante della DATO OSCURATO”*;

richiamata la nota sentenza Cassazione a S.U. del 6 aprile 2023 n. 9479, in cui è stato affermato, in particolare, che nella *“Fase esecutiva Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva - se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.”*;

rilevato che dagli atti risulta che la procedura esecutiva *de qua* è stata avviata in forza di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato quanto al profilo di abusività delle clausole nei confronti di un consumatore;

rilevato che non risulta in atti il contratto da cui deriva il credito ingiunto e che, pertanto, non è possibile, allo stato, la verifica officiosa sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite;

rilevato inoltre, che il Delegato ha chiesto determinazioni sul prezzo da porre a base d'asta;

osservato che sul punto questo G.E. si è già espresso, all'esito dello scioglimento della riserva e dell'emissione dell'ordinanza di delega nei seguenti termini: *“preso atto del deposito dell'integrazione peritale da parte dell'Esperto e ritenute condivisibili ed esaustive le ragioni poste a fondamento della parziale rettifica del valore di stima”* (Cfr. secondo e terzo rigo dell'ordinanza di delega del 19.9.2023);

p.q.m.

INVITA il creditore procedente a produrre, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento, il contratto, fonte del credito ingiunto e a esibire documentazione in merito all'eventuale qualifica di consumatore dell'esecutato (ad es., certificato storico di residenza del debitore, visura camerale storica, ecc.) e alla presenza di clausole abusive.

INVITA il Delegato a soprassedere nelle operazioni delegate fino al termine della verifica della applicabilità della tutela consumeristica.

Si comunichi.

Fermo, 06/11/2023

Il G.E. – *Milena Palmisano*